

ACCORDO

tra

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 52, in persona della Dott.ssa Irene Priolo, Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture (“**Regione Emilia-Romagna**”);

e

ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede legale in Bologna, Via Cairoli, 8/f, in persona del Direttore, Ing. Vito Belladonna (“**Atersir**”)

e

Illycaffè S.p.A., con sede legale in Trieste, Via Flavia, 110, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Cristina Scocchia (“**Illy**”);

e

Nestlé Italiana S.p.A., con sede legale in Assago, Via del Mulino, 6, in persona del procuratore, Dott. Paolo Ongari (“**Nestlé**”),

e

Logica S.r.l., con sede legale in Trieste, Via Pietraferrata, 30, in persona del legale rappresentante Dott. Roberto Tassi (“**Logica**”)

e

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale C.B. Pichat n. 2/4, in persona del Direttore Centrale Servizi Ambientali e Flotte, Dott. Giulio Renato (“**Hera**”)

(di seguito, Regione Emilia-Romagna, Atersir, Illy, Nestlé, Logica e Hera sono altresì definite, congiuntamente, ma non solidalmente, le “**Parti**” e ciascuna una “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- (a) in data 30 settembre 2024 veniva sottoscritto il “*Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto pilota di recupero delle capsule esauste di caffè in plastica*”, poi successivamente rinnovato e prorogato (il “**Protocollo**”);
- (b) l'art. 8 del Protocollo prevede la cessazione degli effetti dello stesso trascorso un anno dalla sua sottoscrizione;
- (c) le Parti intendono portare avanti il Protocollo alle medesime condizioni, senza soluzione di continuità con l'accordo precedente.

TANTO PREMESSO

a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Protocollo, è rinnovato senza soluzione di continuità per un ulteriore anno, e cesserà i suoi effetti, senza necessità di disdetta alcuna, in data 30 settembre 2026.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si continuerà a fare riferimento alle disposizioni del Protocollo.



3. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed efficacia dello stesso sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

xx gennaio 2026

Nestlé Italiana S.p.A.

Regione Emilia-Romagna

Paolo Ongari

Irene Priolo

ATERSIR

Illycaffé S.p.A.

Vito Belladonna

Cristina Scocchia

Logica S.r.l.

Hera S.p.A

Roberto Tassi

Giulio Renato

